



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Prot. n. 9797/c.21

Bologna, 11 aprile 2011

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia Romagna
LORO SEDI

e, p.c. Alla Regione Emilia-Romagna -
Assessore alla Scuola,
Formazione Professionale,
Università, Lavoro

Alle OO. SS. regionali comparto scuola
CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA.

Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011/12.

La definizione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2011/12 è disciplinata dallo schema di decreto interministeriale trasmesso con C.M. n. 21 del 14.3.2011, contenente disposizioni sulla quantificazione e distribuzione delle risorse dal livello nazionale a quello delle singole istituzioni scolastiche.

Tali atti si inseriscono nel processo di riforma ordinamentale di cui la suddetta circolare indica i passaggi fondamentali unitamente alle norme che presiedono alla costituzione degli organici. Il quadro normativo di riferimento al quale si rinvia, introduce elementi di forte innovazione e semplificazione nel sistema scolastico e nel contempo è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, fissato per il prossimo anno scolastico a livello nazionale in **19.699** posti.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

1. DOTAZIONI ORGANICHE IN EMILIA-ROMAGNA

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della spesa, per l'Emilia Romagna è prevista una riduzione complessiva di **881 posti normali, con un'incidenza del 2.28%, la più bassa fra quelle operate a livello nazionale in cui si registra una media pari al 3.18%.**

Per quanto riguarda i **posti di sostegno** per l'integrazione degli alunni disabili è invece confermato il contingente di posti assegnati, in diritto e in fatto, con l'analogo decreto relativo all'anno scolastico 2010/2011. Tale contingente non comprende i posti in deroga che potranno essere autorizzati in sede di adeguamento degli organici alla situazione di fatto in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010. Le tabelle annesse al citato schema di decreto attribuiscono alla regione Emilia Romagna **37.688** posti comuni.

Tale contingente è stato determinato assumendo come dato di partenza previsto nell'analogo decreto interministeriale relativo al corrente anno scolastico ($38.569 - 881 = 37.688$).

Tuttavia il provvedimento di definizione degli organici di diritto per il 2010/11, emesso da questa Direzione Generale, istituiva 166 posti in più rispetto a quelli suindicati per un totale di 38.735 unità.

Coerentemente con tale scelta, al fine di salvaguardare le posizioni di titolarità e non limitare le disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato, la dotazione organica di diritto viene calcolata sulla base del citato provvedimento direttoriale.

Premesso che, come detto, l'organico di diritto del corrente anno è costituito da 38.735 posti normali e 3.224 posti di sostegno, le quantità assegnate per il 2011/12 sono le seguenti:

- **Posti normali n. 37.854** ($38.735 - 881$);

- **Posti sostegno n. 3.224.**

2. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

E' compito di questo ufficio procedere alla ripartizione delle dotazioni organiche fra le province della regione, anche operando compensazioni tra i contingenti assegnati in decreto ai diversi ambiti di scolarità. L'operazione è stata condotta previa i dovuti confronti con il competente Assessorato Regionale e le OO.SS. Prima di illustrarne criteri ed esiti occorre osservare quanto segue.

a) A differenza dei decorsi anni, nei quali il l'obiettivo di contenimento veniva realizzato nelle due distinte fasi di definizione degli organici, l'attuale schema di decreto prevede che la riduzione venga operata per intero in organico di diritto.

b) La citata divergenza fra i dati contenuti nelle tabelle annesse al decreto e quelli elaborati da questo ufficio non modifica evidentemente le dotazioni complessive assegnate alle scuole di questa regione, che ammontano a **39.760** posti. Ai **37.854** posti interi, che costituiscono l'organico di diritto, devono infatti essere aggiunti un numero di posti (interi o derivanti da spezzoni) pari alla differenza fra il diritto e il fatto del corrente anno, e cioè **1906** posti.

c) Al fine di assicurare già in questa fase il rispetto del contingente assegnato si ripartisce sin da ora fra i diversi ambiti territoriali anche quest'ultima quota di risorse. Tale modalità operativa consentirà alle SS.LL. di conoscere già all'atto della definizione degli organici di diritto l'intero budget di cui dispongono e di assumere le conseguenti determinazioni. La ripartizione a livello provinciale e per gradi di scuola è contenuta nell'apposito prospetto allegato alla presente.

Tanto premesso si indicano di seguito i contingenti assegnati ai vari gradi di scuola precisando che la distribuzione degli stessi fra le province è riportata nelle allegate **TABELLE A, B, C, D, F** e che tale distribuzione è stata effettuata con i medesimi criteri applicati per il corrente anno scolastico.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Come previsto nello schema di decreto, sono consolidati in organico di diritto i posti di **scuola dell'infanzia** funzionanti in ciascuna provincia, ivi compresi i 35 autorizzati in fatto nel corrente anno, per un totale di **4.197** unità.

Nei limiti dei contingenti assegnati a ciascun ambito territoriale sono ovviamente possibili compensazioni fra le diverse istituzioni scolastiche, con il necessario coinvolgimento degli Enti locali di riferimento.

Il contingente relativo alla **scuola primaria** è stato determinato in **14.318** posti, distribuiti fra le diverse province sulla base dei seguenti criteri:

- assegnazione alle classi prime, seconde e terze a tempo normale di 27 ore settimanali di insegnamento;
- assegnazione alle classi quarte e quinte a tempo normale di 30 ore settimanali di insegnamento;
- consolidamento in organico di diritto del numero di classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno;
- ripartizione dei restanti 379 posti sulla base di criteri proporzionali.

Il contingente assegnato alla **scuola secondaria di primo grado** è determinato in **7.393** posti. Le dotazioni provinciali sono state definite applicando agli organici di diritto del corrente anno una riduzione percentuale del 3.19%.

Alla **scuola secondaria di secondo grado** vengono infine assegnati **11.946** posti, con una riduzione rispetto al corrente anno del 3.20%.

I posti derivanti da spezzone sono stati distribuiti fra le varie province apportando alla ripartizione dell'a.s. 2010/2011 alcuni correttivi sulla base dei seguenti elementi:

- differenza percentuale tra i posti di organico del corrente e del prossimo anno scolastico;



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

- rapporto alunni/posti;
- percentuale di classi a tempo pieno nella scuola primaria;
- percentuale di scuole di montagna.

Va da ultimo precisato quanto segue. Il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento si misura sui posti realmente funzionanti nell'anno scolastico di riferimento, che non devono perciò superare il contingente complessivamente assegnato alla singola provincia. La tradizionale distinzione fra organico di diritto e organico di fatto è da ritenersi quindi ormai superata ed acquista ora una valenza meramente organizzativa, avente la duplice finalità di determinare il contingente dei posti destinato alla mobilità e alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di agevolare le operazioni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quindi fronteggiare eventuali esigenze sopravvenute.

E' finora accaduto che il rispetto dei contingenti di organico cosiddetto di diritto e quindi di posti interi abbia portato allo scioglimento di cattedre naturalmente derivanti dallo sviluppo dell'organico. Questa circostanza presenta aspetti negativi in termini di stabilità degli organici laddove si tratti di cattedre da tempo consolidate sia pure in organico di fatto. Si ritiene quindi che in questa fase operativa sia consentito istituire un numero di posti interi superiore a quelli indicati nelle allegate tabelle, ovviamente nel rispetto della dotazione complessiva (posti interi + spezzoni). Tale operazione, che potrebbe essere opportuna soprattutto al fine di salvaguardare posizioni di titolarità, richiede particolare cautela in quanto lascia evidentemente margini di intervento più ristretti o quanto meno più problematici nella successiva fase di adeguamento alla situazione di fatto. Nel rimettere la valutazione di tale possibilità al prudente apprezzamento di codesti Uffici, si invita a voler comunicare allo scrivente, entro i termini di chiusura delle funzioni del Sistema Informativo, le modifiche eventualmente apportate al numero dei posti interi assegnati.

Resta ovviamente ferma la facoltà delle SS.LL. di operare compensazioni fra i contingenti assegnati ai diversi gradi di scuola.

Posti di sostegno.

I posti di sostegno previsti in organico di diritto sono stati distribuiti fra le province come risulta dall'allegata **Tabella E, applicando un rapporto uguale per ogni provincia.**

3. DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI DI ISTITUTO

Nell'esercizio della specifica delega conferita da questa Direzione, le SS.LL. procederanno alla ripartizione fra le istituzioni scolastiche di competenza dei posti complessivamente assegnati ai diversi gradi di scuola, sulla base dei dati e delle proposte trasmesse dai Dirigenti Scolastici.

E' appena il caso di sottolineare come sia doveroso il coinvolgimento in tale complessa operazione delle Amministrazioni locali e delle OO.SS. territoriali.

Un ruolo centrale assume la Dirigenza scolastica, peraltro chiamata a rispondere, insieme ai diversi livelli di Dirigenza amministrativa, della realizzazione degli obiettivi di contenimento.

Le SS.LL. vorranno perciò, attraverso conferenze di servizio e/o interlocuzioni individuali, promuovere, coordinare e supportare il pieno esercizio, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle prerogative connesse all'autonomia sia nell'ambito degli istituti di competenza, sia, in senso orizzontale, attraverso la costituzione di reti per lo svolgimento di determinate attività.

3.1 Indicazioni generali sui criteri di formazione delle classi.

La proficua utilizzazione delle risorse umane, anche in vista del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio assegnato, presuppone evidentemente una corretta e rigorosa formazione delle classi.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

La materia è ora disciplinata dal citato “Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, al quale pertanto si rinvia, limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni di carattere generale.

Uno dei fattori di criticità del sistema scolastico regionale è costituito dal disallineamento dei rapporti alunni/classi fra le diverse province e anche all'interno degli stessi ambiti provinciali, che non sempre trova adeguata motivazione in insuperabili ragioni di ordine strutturale o territoriale. Accade così che in una stessa provincia, a fronte di classi sovradimensionate, ne esistano altre con un numero di alunni inferiore ai minimi previsti, al di fuori delle deroghe consentite, la cui istituzione sarebbe comunque evitabile, senza alcun pregiudizio per gli alunni interessati, laddove si assumessero interventi concordati con le Amministrazioni locali.

Come noto, a completamento del disegno riformatore in atto, è prevista la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio, che si spera potrà portare alla definitiva soluzione del problema. Va comunque osservato come la previsione, nel piano di distribuzione dell'offerta formativa regionale, di un plesso scolastico o di un indirizzo di studio non esima dall'obbligo di verificare di anno in anno, in sede di definizione degli organici, anche la sussistenza delle condizioni prescritte per il funzionamento delle classi e, in caso negativo, di individuare, in accordo con gli enti locali, ogni possibile soluzione.

Questa indicazione, che non riguarda ovviamente le sedi di montagna per le quali sono previste specifiche deroghe, sarà diversamente modulata in relazione alle peculiarità dei diversi segmenti scolastici, ivi compresa l'età degli alunni con riferimento all'eventuale trasferimento dei medesimi in altra sede, ed alle specifiche disposizioni: occorrerà, ad esempio, limitare la formazione delle pluriclassi di scuola primaria ai soli casi “di assoluta necessità e in zone particolarmente disagiate”; occorrerà inoltre evitare di avviare, nella scuola secondaria di secondo grado, indirizzi di studio che non diano certezza di prosecuzione con un adeguato numero di alunni, ecc.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

3.2 Scuola primaria.

Nel rinviare al rispettivo regolamento e ai chiarimenti forniti con la C.M. n. 21/2011, si evidenzia che nel prossimo anno scolastico anche per le classi terze a tempo normale è previsto un orario di funzionamento pari a 27 ore. Nei limiti delle disponibilità di organico, il tempo scuola potrà ovviamente essere più esteso, così come, entro gli stessi limiti, potrà essere coperto il tempo mensa nei modelli organizzativi a 30 ore. L'orientamento dello scrivente, peraltro largamente condiviso in tutte le sedi a vario titolo coinvolte nell'operazione, è quello di soddisfare quanto più possibile le richieste di tempo scuola delle famiglie. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede però la piena collaborazione delle istituzioni scolastiche, alle quali è demandato un utilizzo del personale flessibile e funzionale alle esigenze rappresentate dalle famiglie. L'applicazione dei criteri di ripartizione dei posti fra le diverse province, prima illustrati, ha comportato l'assegnazione di risorse eccedenti quelle strettamente necessarie in relazione alle diverse articolazioni orarie: ad esempio, per le classi quarte e quinte sono state previste 30 ore settimanali, anche laddove oggi funzionino a 27 ore; non sono state conteggiate le ore di insegnamento dell'inglese prestato da docente specialista e le ore di religione; consistenti risorse possono poi derivare dalla riduzione delle ore di compresenza nelle classi a tempo pieno. Le SS.LL. e i Dirigenti Scolastici, nell'esercizio delle rispettive competenze, utilizzeranno tali risorse aggiuntive anche per assicurare il funzionamento a 30 ore delle classi prime, seconde e terze nonché per l'incremento, nelle classi successive, delle ore necessarie a garantire il tempo mensa. Altre economie potranno essere realizzate attraverso la piena e generalizzata utilizzazione nell'insegnamento della lingua inglese dei docenti in possesso dei titoli richiesti, in servizio nell'istituzione scolastica. Le SS.LL. vorranno rammentare ai Dirigenti Scolastici che tale utilizzazione è prevista da norme di legge, la cui violazione comporta responsabilità personale, anche di natura contabile, ed effettuare puntuali ed attente verifiche sull'ottimale impiego del personale.

3.3 Scuola secondaria di primo grado.

Nel rinviare ai citati atti ministeriali si evidenzia quanto segue.

Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di primo grado è previsto dall'art. 5 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 89/2009, mentre l'assetto organico, sia per le classi normali che per quelle a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario per l'approfondimento in materie letterarie.

Compatibilmente con le risorse a disposizione potranno essere confermate le classi a tempo prolungato nello stesso numero di quelle funzionanti nel corrente anno. Si rende però necessaria un'attenta verifica della sussistenza delle prescritte condizioni di funzionamento e, in caso negativo, la conseguente riconduzione a tempo normale delle classi interessate.

In assenza di diverse indicazioni contenute nella c.m. 21/2011, si ritiene che anche per il prossimo anno scolastico il potenziamento della lingua inglese potrà essere effettuato, laddove ricorrano le condizioni prescritte, solo in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado, si rammenta che il numero delle classi è determinato in base al numero degli alunni, indipendentemente dalle opzioni relative al tempo scuola espresse dalle famiglie (es. tempo normale e prolungato 30/36/40 ore). Queste ultime non potranno quindi comportare un aumento del numero delle classi come sopra costituite.

Resta ovviamente fermo che gli alunni sono tenuti alla frequenza per l'intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

3.4 Scuola secondaria di secondo grado

La riforma del secondo ciclo di istruzione si sta realizzando gradualmente a partire dall'anno scolastico 2010/2011; per il prossimo anno scolastico è previsto anche il coinvolgimento delle classi seconde.

La definizione degli organici presenta quindi elementi di complessità derivanti sia dal carattere fortemente innovativo dei regolamenti di revisione emanati dal Presidente della Repubblica (DD.PP.RR. n. 87, n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010), sia dalla coesistenza dei nuovi ordinamenti (per le classi prime e seconde) e di quelli previgenti (per le classi successive).

La normativa di riferimento, alla quale si rinvia, è contenuta, oltre che nei citati regolamenti, nel decreto interministeriale trasmesso con nota prot. n. 271 del 14 marzo 2011, che disciplina le riduzioni delle ore di insegnamento, per ciascuna classe di concorso, negli istituti tecnici (classi terze, quarte e quinte) e negli istituti professionali (classi terze), e nel D.P.R. 81/2009 relativo ai criteri e parametri per la formazione delle classi.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sui criteri di costituzione delle classi prime, che si formano separatamente solo nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico. Nel caso in cui siano presenti nella scuola indirizzi diversi, il numero delle classi si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni.

Analogo criterio sarà seguito anche nella costituzione delle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali alle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata).

Il regolamento di revisione delle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge n. 133/08 è ancora in corso di definizione. Per il prossimo anno scolastico saranno perciò



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

utilizzate le attuali classi di concorso integrate e modificate con le discipline relative agli ordinamenti del I e del II anno di corso. Le tabelle di confluenza sono allegate alla nota prot. n. 272 del 14.03.2010, alle quali si rinvia anche per le indicazioni relative agli insegnamenti "atipici".

I contenuti della riforma e il nuovo assetto dell'istruzione secondaria di secondo grado sono stati oggetto di approfondimento nei numerosi incontri tenuti nelle diverse sedi. Preme qui soffermarsi brevemente sugli spazi di autonomia e flessibilità concessi alle istituzioni scolastiche. I regolamenti infatti prevedono quote orarie riservate alle singole scuole sia per potenziare insegnamenti obbligatori sia per attivare ulteriori insegnamenti. Gli spazi di autonomia non potranno superare le percentuali fissate dai tre regolamenti con riferimento al monte ore complessivo delle lezioni e all'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina. L'utilizzo delle quote non dovrà determinare posizioni di esubero a livello di singola scuola e a livello provinciale e non dovrà comportare aumenti di organico. Le SS.LL. verificheranno il rispetto di tali limiti con l'ausilio delle apposite funzioni del sistema informativo e offriranno ai dirigenti scolastici adeguata assistenza, favorendo un esercizio dell'autonomia e della flessibilità che porti a risultati coerenti con i nuovi profili professionali e le linee fondamentali della riforma.

Va infine precisato che quanto sin qui detto riguarda esclusivamente le classi prime e seconde; per quelle successive si applicano i criteri previsti dal D.M. 275/99.

3.5 Istruzione e Formazione Professionale – Accordo dell'8 marzo 2010 tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la prima attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di leFP, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010

Dall'anno scolastico 2011/2012 gli Istituti Professionali dell'Emilia-Romagna potranno realizzare in regime di sussidiarietà i percorsi triennali per il conseguimento delle qualifiche

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, che la delibera di Giunta regionale n. 1776/2010 ha correlato al Sistema Regionale delle Qualifiche.

Tali percorsi, secondo le indicazioni della delibera di Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 30 del 6 dicembre 2010, si collocano nella "tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa", prevista nelle Linee guida dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 (capo II, punto 2), recepita con D.M. n. 4/2011.

Gli studenti che si iscrivono alla classe prima degli Istituti Professionali in Emilia-Romagna, dunque, possono contestualmente chiedere di poter conseguire, dopo tre anni, anche una delle qualifiche professionali di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, all'interno del quadro di corrispondenza di cui all'Allegato 3 dell'Intesa del 16.12.2010 e secondo la programmazione regionale.

Entro tale contesto e viste le candidature avanzate alle Province degli Istituti Professionali interessati, la regione ha definito i percorsi triennali di qualifica realizzabili per l'a.s. 2011/2012 da ciascun Istituto Professionale, con delibera di Giunta regionale n. 151/2011 "Ricognizione degli esiti delle procedure di selezione espletate dalle Amministrazioni Provinciali in attuazione di quanto previsto dalla DGR 2049/2010 – elenco dei soggetti selezionati e della relativa offerta formativa di istruzione e formazione professionale". Si ricorda inoltre che, ai sensi della Legge regionale n. 7 del 23 luglio 2010 (art. 35), ripresa dalla delibera di Assemblea legislativa citata, "gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado".

Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzeranno le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, c. 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle Linee guida sopra citate (capo II, punto 2.2) e nei limiti delle risorse disponibili.

Si precisa che la quota di flessibilità va calcolata sul monte ore annuale dell'area di indirizzo e che il suo utilizzo non può in alcun caso prevedere la soppressione di una delle

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

discipline previste all'interno del quadro orario delle attività e insegnamenti obbligatori indicati nell'Allegato B al D.M. n. 87/2010.

L'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali deve realizzarsi rispettando il limite del numero di classi e dei posti di organico assegnato alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64 c. 4 L. n. 133/08 e che non potranno essere incrementati in conseguenza dell'attivazione dell'offerta medesima.

Per la formazione delle classi iniziali, in tale contesto, si dovrà tenere conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal D.P.R 20 marzo 2009 n. 81. Non è possibile dunque costituire un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del suddetto criterio.

3.6 Licei artistici ed Istituti d'Arte

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto previsto in circolare con riferimento agli istituti di istruzione superiore in cui esistono il liceo artistico e l'istituto d'arte in ordine all'utilizzo indistinto dei contributi orario per la costituzione delle cattedre interne e alla conseguente necessità di formulare un'unica graduatoria suddivisa per classe di concorso ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari.

3.7 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Come anticipato nella conferenza di servizio del 5 marzo 2011 si indicano di seguito il numero di corsi del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate che le SS.LL. potranno attivare nel prossimo anno scolastico laddove ovviamente sussistano un numero sufficiente di alunni che ne hanno fatto richiesta.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

Provincia	Istituzione Scolastica	Classi da avviare
Bologna	Liceo Fermi	1
Ferrara	Liceo Roiti	3
	Liceo Carducci	1
	Ils Argenta	1
Parma	Liceo Ulivi	1
	Liceo Marconi	2
Ravenna	Liceo Oriani	1
	Liceo Torricelli	1
Rimini	Liceo Volta	1
	Totale	12

3.8 Istruzione degli adulti e corsi serali.

Non essendo ancora stato emanato il regolamento relativo all'assetto organizzativo e didattico dei C.P.I.A., l'istruzione degli adulti sarà assicurata utilizzando le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti e dei corsi serali attualmente funzionanti.

E' appena il caso di sottolineare la particolare importanza anche sotto il profilo economico sociale di questo segmento di istruzione. Le SS.LL. vorranno perciò assicurare l'avvio e/o la prosecuzione dei relativi corsi nel rispetto dei contingenti assegnati.

Il Vice Direttore Generale
f.to Stefano Versari



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

TABELLA A

SCUOLA DELL'INFANZIA

O.D. 2011/12

BOLOGNA	996
FERRARA	225
FORLI' CESENA	495
MODENA	812
PARMA	342
PIACENZA	329
RAVENNA	349
REGGIO EMILIA	348
RIMINI	301
TOTALE	4.197



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

TABELLA B

SCUOLA PRIMARIA

O.D. 2011/12

BOLOGNA	3.208
FERRARA	1.002
FORLI' CESENA	1.256
MODENA	2.561
PARMA	1.305
PIACENZA	968
RAVENNA	1.229
REGGIO EMILIA	1.811
RIMINI	978
TOTALE	14.318



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

TABELLA C

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

O.D. 2011/12

BOLOGNA	1.572
FERRARA	543
FORLI' CESENA	685
MODENA	1.264
PARMA	696
PIACENZA	525
RAVENNA	602
REGGIO EMILIA	958
RIMINI	548
TOTALE	7.393



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

TABELLA D

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

O.D. 2011/12

BOLOGNA	2.072
FERRARA	1.053
FORLI' CESENA	1.196
MODENA	2.118
PARMA	1.299
PIACENZA	779
RAVENNA	1.028
REGGIO EMILIA	1.453
RIMINI	948
TOTALE	11.946



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

TABELLA E

SOSTEGNO

O.D. 2011/12

BOLOGNA	683
FERRARA	282
FORLI' CESENA	232
MODENA	516
PARMA	307
PIACENZA	225
RAVENNA	267
REGGIO EMILIA	481
RIMINI	231
TOTALE	3.224



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio IV - Gestione del personale della scuola

TABELLA F

POSTI INTERI DERIVANTI DA SPEZZONI

O.F. 2011/12

BOLOGNA	554
FERRARA	113
FORLI' CESENA	129
MODENA	320
PARMA	187
PIACENZA	140
RAVENNA	127
REGGIO EMILIA	225
RIMINI	111
TOTALE	1.906